



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona (nel seguito Dipartimento), con sede e domicilio fiscale in Verona - Lungadige Porta Vittoria n. 17, C.F. 93009870234, P.IVA 01541040232, in persona della Prof.ssa Valentina Moro, in qualità di Direttrice del Dipartimento, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera della Giunta di Dipartimento del 18/03/2026.

E

Il Conservatorio di Musica "Luca Marenzio", (nel seguito Conservatorio), con sede a Brescia (BS), Piazza Arturo Benedetti Michelangeli, 1, codice fiscale 80046350171, in persona del Legale Rappresentante Direttore M° Massimo Cotroneo, legittimato alla firma del presente atto.

PREMESSO CHE

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1991, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazione di attività di interesse comune;

il Conservatorio è un'Istituzione pubblica, di alta cultura, sede primaria dell'istruzione e della ricerca nell'arte musicale ed ha attivato, all'interno della propria offerta formativa, il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello in DCSL 72 "Teorie e tecniche in musicoterapia" il cui corso di studi è stato istituito con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 2905 del 6 dicembre 2021;

il Dipartimento è sede primaria di istruzione e ricerca in ambito neuropsicologico e rappresenta l'istituzione d'elezione per lo studio dei processi percettivi, cognitivi, sensomotori e psicoaffettivi di risposta allo stimolo musicale, implicati negli effetti della musicoterapia sul comportamento e sul funzionamento della persona.

L'università di Verona e il Dipartimento sono impegnati attivamente nelle attività di ricerca e formazione nell'ambito della Musicoterapia e condividono interessi di studio e didattica con gli enti di Alta Formazione Artistica e Musicale

RITENUTO CHE

sia sempre più opportuno, nel quadro delle politiche comunitarie dell'Unione Europea definite dagli "obiettivi di Lisbona", dall'intesa internazionale sulla promozione della salute contenuta nella "Carta di Ottawa", che le istituzioni culturali, educative e sanitarie, preposte alla prevenzione, cura e riabilitazione della persona, operanti a livello territoriale, contribuiscano fattivamente a migliorare la ricerca di interventi efficaci per la salute e il benessere della persona, e promuovere lo sviluppo professionale degli operatori impegnati in ambiti sociali e sanitari (educatori/educatrici, formatori/formatrici, psicologi/psicologhe, operatori sociosanitari...),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il Dipartimento e il Conservatorio intendono attivare uno specifico accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca, scambio culturale e formazione.

ART. 2 DURATA E DECORRENZA

La presente intesa ha durata triennale dalla data di stipula, con facoltà di proroga mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

Ciascuna delle parti si riserva altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dalla intesa, dandone preavviso alla controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC, con un anticipo di almeno trenta giorni.

ART. 3 RESPONSABILI SCIENTIFICI

Le parti individuano quali responsabili didattici e scientifici per le attività oggetto della presente intesa:

- per il Conservatorio: M° Massimo Cotroneo
- per il Dipartimento: prof.ssa Valentina Moro

In caso di sostituzione del Responsabile Scientifico, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del Responsabile Scientifico subentrante

ART. 4 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle condizioni previste dalla normativa europea rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016-679), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio esplicito consenso al trattamento dei propri dati da parte delle altre Parti, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali, in ottemperanza alla vigente normativa sulla protezione dei dati.

ART. 5 DIVULGAZIONE ATTIVITÀ E RICERCHE

Tutti gli esiti della attività e delle ricerche oggetto della presente intesa sono di proprietà comune delle parti.

Le parti si impegnano a non diffondere alcun dato se non previo accordo tra le stesse e in ogni caso nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Qualora sia autorizzata la divulgazione, in qualsiasi forma, del materiale connesso alla presente intesa le parti concordano che dovranno essere presenti i segni distintivi e la indicazione rispettivamente dell'Azienda/Ente e del Dipartimento.

ART. 6 SICUREZZA SUL LAVORO

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il personale in servizio presso le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi alla normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

ART. 7 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti e che non sia possibile comporre amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

ART. 8 REGISTRAZIONE, ONERI FINANZIARI E FISCALI

Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Tutte le attività oggetto del presente accordo non comportano oneri economici reciproci tra le Parti. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo, che sarà assolta dal Dipartimento di Scienze Umane in modo virtuale ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642 - autorizzazione Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Verona, lì

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
La Direttrice del Dipartimento
di Scienze Umane
Prof.ssa Valentina Moro

CONSERVATORIO L. MARENZIO - BRESCIA
Il Legale Rappresentante
Direttore
M° Massimo Cotroneo